



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2[^] SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 2/2022

la propria situazione economica e

visto il ricorso ex art. 14 ter ss l. 3/2012 depositato da Carlo

(assistito

dall'avv. luca Cucchiarelli) in data 18.03.2022;

letta la relazione dell'O.C.C. rag. Fabio Gobbi

OSSERVA

Carlo ha depositato, in data 18 marzo 2022 domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), rag. Fabio Gobbi.

Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione:

a) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è

soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in proprio, in qualità di socio di una serie di società di capitali operanti nel settore dell'edilizia nel tentativo di contribuire alla ripresa dell'attività nell'ottica di ridurre l'esposizione debitoria e di riportare le aziende de quibus in situazione di sostanziale equilibrio finanziario; b) inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il medesimo non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente

patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni da quanto emerge dall'attestazione depositata dal rag. Fabio Gobbi;



- c) il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, come già evidenziato, per aver tentato di supportare, con il proprio patrimonio personale anche derivante da finanziamenti, le conseguenze negative della crisi del settore edilizia che ha interessato il settore in questione nell'ultimo decennio;
- d) l'esposizione debitoria, risulta essere di complessivi euro per lo più nei confronti degli Istituti di credito che hanno nel tempo concesso finanziamenti al ricorrente nonché nei confronti di Agenzia delle Entrate e di INPS;
- **6)** il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta anche sotto il profilo oggettivo i presupposti di ammissibilità alla procedura di liquidazione;
- **7)** sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza

nella provincia di Ancona;

8) dalla relazione del O.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre al tentativo di salvare le sorti delle società di cui era ed è tuttora socio, essenzialmente operanti nel settore dell'edilizia che, invero, ha determinato l'aggravarsi della posizione debitoria senza poter sortire l'effetto sperato rispetto alle società finanziate/garantite.



9) l'O.C.C. rag. Fabio Gobbi all'esito della valutazione della documentazione allegata dal ricorrente nonché delle ulteirori verifiche effettuate ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio non ravvisando atti in frode o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla successiva esdebitazione del ricorrente va osservato quanto segue.

Giova rilevare che il legislatore – de jure condito (in considerazione della prospettata riforma ai sensi della legge delega n. 155/2017) - ha voluto - in assimilazione con l'istituto fallimentare - scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra (impregiudicata ogni valutazione de iure condendo sulla opportunità di consentire l'accesso volontario ad un istituto per poi negarne il fine ultimo all'esito).

La valutazione meritoria (contenuta nell'art. 14 terdecies), non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità - data esclusivamete dalla idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14 ter comma 5) - ma recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 l.f. e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità satisfattiva dell'attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodatori delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria.



In proposito va rilevata l'ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio anche ove il ricorrente metta a disposizione dei creditori le somme ricavate dalla vendita dei cespiti immobiliari in sede esecutiva (prima della distribuzione in sede esecutiva). In proposito appare coerente l'applicazione del principio, condiviso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui a fronte della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditor in sede esecutiva atteso



che la soddisfazione avverrà nella procedura di liquidazione del patrimonio ad opera del Liquidatore giudiziale nominato.

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della liquidazione.

Infine va precisato che le spese di procedura allo stato prudenzialmente indicate afferiscono:

gli interessi maturati e maturandi sui predetti crediti, per la maggior parte di natura privilegiata;

- le spese maturate in seno alle procedure esecutive immobiliari nn. 197/2

 e pendenti avanti al Tribunale di Ancona, di cui si è ampiamente riferito, che andranno in concreto a ridurre l'importo di cui il nominando liquidatore potrà disporre per soddisfare i creditori;
- le spese di trascrizione del decreto di apertura della liquidazione;
- il compenso del legale che assiste il ricorrente, Avv. Luca Cacchiarelli, indicato nella misura di euro oltre a rimborso forfettario 15%, Cnpa 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di euro (complessivo di euro);
- il compenso da corrispondere all'O.C.C., che è stato determinato applicando le disposizioni dell'art. 18 del Decreto 24/09/2014 n. 202, che, rinviando all'art. 16 del medesimo Decreto, richiamano le previsioni normative in materia di compensi del Curatore (decreto del Ministro della Giustizia 25/01/2012 n. 30). Il compenso spettante all'O.C.C. è stato quindi calcolato nella misura minima, ridotta del 15%, pari ad euro 3 compresi IVA e contributi), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dal Gestore e dall'Organismo, di cui euro 1.200,00 oltre Iva già versati a titolo di acconto;



- il compenso del nominando liquidatore, quantificabile in circa la metà del compenso determinato per l'O.C.C., quindi pari alla quota di competenza del Gestore della Crisi.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Carlo (C.F. CRD CRL 59S03 F634T);

NOMINA

quale liquidatore dei beni il rag. Fabio Gobbi con studio ad Ancona;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona omesse le indicazioni inerenti dati sensibili e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda:

ORDINA

la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il Liquidatore Giudiziale insti per la declaratoria di sospensione delle procedure esecutive pendenti nei confronti del ricorrente,

FISSA



Si comunichi

Ancona, lì 28/03/2022

Il Giudice delegato
dott.ssa Maria Letizia Mantovani